

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3761

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SANTUZ)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(CIRINO POMICINO)

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109,
recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari

Presentato il 29 marzo 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il problema della ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato è, com'è noto, all'attenzione del Governo che assumerà, entro breve termine, le occorrenti organiche iniziative.

Si è peraltro ravvisata l'opportunità, nel quadro della strategia di contenimento e di qualificazione della spesa pubblica, da attuarsi sia con misure congiunturali sia con interventi strutturali, di anticipare alcuni interventi ritenuti di particolare urgenza.

A ciò provvede il decreto-legge che il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento.

L'articolo 1 prevede il graduale adeguamento delle tariffe ferroviarie, sia per il trasporto passeggeri che per il trasporto merci, con la finalità di pervenire al loro riequilibrio in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto e di adeguare il livello tariffario a quello comunitario, in modo da consentire una riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato.

Per l'anno 1989 l'aumento delle tariffe per il trasporto passeggeri è stabilito nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989.

Per gli anni successivi, all'aumento di dette tariffe si provvederà con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

In ogni caso, le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato d'inflazione.

L'articolo 2 prevede una serie di operazioni intese a razionalizzare l'attuale struttura del personale all'interno dell'ente, con particolare riguardo al pre pensionamento, al *turn-over* ed al *part-time*. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato dovrà sottoporre al Ministro dei trasporti un apposito programma in tal senso.

L'articolo 3 disciplina la materia degli investimenti.

Si prevede anzitutto la redazione, da parte dell'ente, di un piano delle priorità degli interventi infrastrutturali, sottoposti all'approvazione dei Ministri dei trasporti e del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1985. Tale meccanismo

consentirà di coordinare gli interventi in questione con il processo di ristrutturazione dell'ente. Con l'approvazione del piano cesserà l'applicazione delle disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.

È poi disciplinata la procedura per la chiusura delle linee a scarso traffico, con la previsione di un meccanismo automatico per il caso in cui non si realizzi il risanamento previsto.

Al fine poi di consentire l'accelerazione della spesa, si prevede, all'articolo 4, l'accelerazione delle procedure di natura urbanistica, in relazione alle competenze delle regioni e degli enti locali. La norma introduce criteri di standardizzazione dei contratti stipulati dall'ente con riguardo alle condizioni vigenti nella Comunità.

L'articolo 5 detta criteri per l'ottimizzazione della gestione, per il miglioramento della qualità del servizio e per la riduzione dei costi.

Infine, l'articolo 6 detta disposizioni per accelerare l'acquisizione al patrimonio dell'ente dei beni già di proprietà dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato, al fine di consentire la migliore utilizzazione del patrimonio.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

Decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

(Adeguamento tariffario).

1. Per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il trasporto passeggeri, comprese quelle relative al comparto sociale, sono aumentate di una quota percentuale per ogni anno, anche al fine di provvedere al riequilibrio tariffario, in comparazione con le tariffe delle altre modalità di trasporto. Per l'anno 1989 la percentuale di aumento è stabilita nella misura media del 20 per cento, con effetto a decorrere dal 15 aprile 1989. Per gli anni successivi si provvede con decreto del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza.

2. L'aumento non può comunque portare ad eccedere, al termine del quinquennio, il livello tariffario comunitario. L'aumento delle tariffe relative al comparto sociale deve in ogni caso essere stabilito in misura tale da consentire la graduale riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del regolamento C.E.E. n. 1191/69.

3. Le tariffe per il trasporto merci sono stabilite tenendo conto della concorrenzialità degli altri sistemi di trasporto, nonché del tasso programmato di inflazione.

ART. 2.

(Disposizioni in materia di personale).

1. Entro il 30 giugno 1989, l'ente Ferrovie dello Stato sottopone al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, un programma contenente l'indicazione delle misure idonee a conseguire le seguenti finalità:

a) avvio al prepensionamento di una quota del personale dell'ente, tenuto conto delle dotazioni organiche, nei limiti dell'apposito stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989;

b) riduzione della copertura dei posti che si renderanno vacanti, al numero indicato come necessario nel programma medesimo;

c) sperimentazione contrattata di riduzioni di orario e proporzionalmente di retribuzione.

ART. 3.

(Investimenti).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti un piano indicante le priorità degli interventi per la realizzazione di infrastrutture. Il piano è approvato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e trasmesso alle Camere.

2. Con l'approvazione del piano di cui al comma 1 cessa l'applicazione delle precedenti disposizioni legislative incompatibili con le indicazioni contenute nel piano stesso.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ente Ferrovie dello Stato presenta al Ministro dei trasporti, per l'approvazione, il programma per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente le linee a scarso traffico e gli impianti di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. In caso di mancata attuazione delle previsioni del programma entro il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, è soppresso l'obbligo di servizio pubblico anche per la parte del programma non attuata.

ART. 4.

(Procedure).

1. I progetti di infrastrutture di interesse nazionale riguardanti investimenti nel comparto ferroviario, presentati dall'ente Ferrovie dello Stato alla regione territorialmente competente, sono approvati, sentiti gli enti locali interessati, dalla regione stessa entro tre mesi dalla data di presentazione; i progetti così approvati hanno efficacia di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ove i progetti non vengano approvati, si applica la disposizione di cui all'articolo 81, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Le condizioni di contratto con terzi devono fare riferimento alla disciplina comunitaria per il settore e tenere conto, in particolare, dei prezzi medi unitari praticati nell'ambito della Comunità economica europea.

ART. 5.

(Economicità della gestione).

1. Nel corso delle operazioni di ristrutturazione, l'ente Ferrovie dello Stato adotta prioritariamente misure organizzative e interventi tecnologici nel campo degli automatismi e dei sistemi di sicurezza, finalizzati all'aumento della capacità della rete ferroviaria e della velocità media. A tale scopo l'ente procede altresì alla riprogrammazione degli orari.

ART. 6.

(Patrimonio dell'ente).

1. Il Ministro dei trasporti assicura l'integrale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210, entro il termine del 31 dicembre 1989.

2. Nel caso in cui risulti necessaria l'immediata disponibilità di singoli beni, compresi tra quelli di cui al predetto articolo 1, terzo comma, della legge n. 210 del 1985, il Ministro dei trasporti provvede al trasferimento nel patrimonio dell'ente degli stessi beni, con proprio decreto, che costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

ARTICOLO 7.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1989.

COSSIGA

DE MITA — SANTUZ — AMATO —
CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.